

Modernità e attualità del *Liber Augustalis* nelle Costituzioni contemporanee

Anna Maria Andriani*

Abstract. *This essay is an attempt to detect the influences of the friederician legal system in the Italian Constitution. It aims to compare Frederick II's Liber Augustalis (1231) with the Italian Constitution (1946), two legal written codes, with a particular reference to the Judiciary Court. They belong to two completely opposed systems of government: Monarchy and Republic. Frederick II's approach to justice was defined by the Costituzioni di Melfi (1231), drawn from the roman-norman laws, aimed at dismantling the privileges of the barons and the Church, and creating a centralized burocratic and rational state. He introduced a uniform legal code, appointing professional judges and abolishing the fragmented custom based-justice of the feudal epoch. He was at the top of the legal system, an authoritarian ruler. In Italy the legal system is an independent and autonomous power ruled by the Constitution (artt. 101-113). Justice is administrated in the name of people and judges are subjected only to the law.*

Sintesi. *Il Liber Augustalis o Costituzioni di Melfi (1231) e la Costituzione Italiana (1946) sono due raccolte di norme scritte emesse da sistemi di governo decisamente opposti: la Monarchia e la Repubblica democratica. Questo saggio mira a individuare le influenze del codice federiciano, molto innovativo per l'epoca di Federico II, nella Costituzione Italiana (1946). Il sistema federiciano ha anticipato per molti aspetti concetti moderni di Stato di diritto, pur operando in un contesto medievale. Il Liber Augustalis abolì i privilegi feudali dei baroni e della Chiesa; introdusse una gerarchia di ufficiali giudiziari con il sovrano in cima; definì i contenuti di ciascuna Costituzione e indicò le pene da infliggere; distinse i giudici per le cause civili dai giudici di cause penali, e amministrative; istituì il patrocinio gratuito per gli orfani, le vedove e i poveri; disciplinò tutti gli aspetti della vita sociale ed economica. Nella Costituzione italiana, la Giustizia è amministrata in nome del popolo italiano con magistrati autonomi e indipendenti soggetti solo alla legge (artt. 101-104).*

Parlare di Federico II di Svevia nel XXI secolo significa evocare una figura che ha lasciato tracce profonde nella storia del Mezzogiorno e del Diritto. Il Medioevo va sempre di moda, molti lo descrivono e lo raccontano, ciascuno secondo la propria sensibilità, capacità e formazione culturale. Capire e illustrare queste modalità di trasmissione e ricezione del Medioevo oggi, significa concentrarsi sulla consapevolezza del momento in cui ha cominciato a interagire con la società.

Antonio Musarra ritiene che l'immagine di un "Medioevo rurale e immobile sia falsa"¹ in quanto tutto era in movimento: era una 'mobilità' per i pellegrini, che

*Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, prof.ssandriania@gmail.com

¹ A. MUSARRA, *Gente di strada e di fede*, in «I luoghi dell'infinito», n. 299, 2024, p. 20.

viaggiavano per la fede; i mercanti per commercio e scambi economici e marittimi; per cavalieri e crociati per i contatti con l'Oriente; ambasciatori e diplomatici per la mobilità del potere. Un Medioevo in continuo movimento.

“Noi abbiamo bisogno di un passato che sia il prodotto del presente”², liberato da ogni arbitrarietà logica e/o ideologica, sicché il principio che la storia è sempre in realtà storia contemporanea modella anche l'idea che una cultura si fa della storia è sempre collegata al suo presente.

È in questo “passato che non passa”, per dirla con Franco Cardini³, che va ricercata “la radice più feconda su cui l'Europa è germogliata con la sua arte, le sue università, i Comuni e un mondo in perenne movimento. Nel Medioevo noi scopriamo noi stessi e un altrove rispetto a noi”⁴.

Un salto vertiginoso di otto secoli compiuto da colui che fu chiamato *Stupor Mundi*, anche oggi desta stupore, essendo amato, odiato e ammirato: c'è chi lo considera un imperatore medievale calato nella sua età, chi un pioniere della modernità, chi un personaggio metastorico, che travalica le epoche perché la sua connotazione simbolica è preponderante. Federico II di Svevia continua la propria esistenza nel mito, nella memoria, che non è una eco sbiadita di accadimenti risalenti a secoli passati, ma una figura che si rigenera continuamente. Per Fulvio Delle Donne Federico II di Svevia è un “personaggio dotato di un fascino imperituro, che lo ha portato a godere di una doppia vita: una nel mondo contingente, l'altra nel mito, immortale”⁵. E che proprio per questo ha incidenza nel mondo contemporaneo e diviene passibile di indagine storica.

Il nostro presente affonda le sue radici proprio in quel “passato” sempre “presente”, in quel “movimento” ereditato dal mondo greco-romano: il Medioevo.

Alla luce di queste riflessioni ho cercato di individuare le *tracce* di quel passato che non passa, proprio nella legge scritta proposta dall'imperatore Federico II, le *Costituzioni di Melfi*, nella *Costituzione* dei Padri Costituenti e nelle Costituzioni degli altri Paesi europei per cogliere il *filo* che intesse la trama del tessuto sociale, della storia di uomini, in cui la *traccia* non è solamente indizio che rinvia al passato, ma è *segno*, l'espressione di quel tempo fermato, rimasto scritto, “sopravvissuto” a quel passato nel nostro presente. In tutte le norme scritte dal Medioevo ad oggi emergono: il desiderio di realizzare un ideale di giustizia, l'aspirazione alla pace e il ripudio della guerra, garanti di Libertà, per evitare i tragici errori del passato.

I temi scottanti che hanno acceso un fervido dibattito sia al tempo di Federico II (XIII sec.) sia nel XXI secolo, sono proprio questi: *Giustizia e Pace*.

² G. GALASSO, *Nient'altro che storia*, Bari-Roma, Laterza, 2000, p. 343.

³ F. CARDINI, *Il mio amore: quel passato che non passa*, in «I luoghi dell'infinito», n. 299, 2024, p. 8.

⁴ G. GAZZANEO, *Quando il cielo non era vuoto e la fede era il motore della storia*, in «I luoghi dell'infinito», n. 299, 2024, p. 5.

⁵ F. DELLE DONNE, *Federico II: la condanna della memoria. Metamorfosi di un mito*, Napoli, Viella Libreria Editrice, 2012.

La Giustizia per Dante è l'undicesima virtù. Egli, ispirandosi al Diritto romano giustiniano, all'*Etica* di Aristotele⁶ e alla *Summa Theologia* di San Tommaso⁷, analizza le virtù dell'uomo e, tra tutte, individua la Giustizia la più amabile, la più umana in quanto risiede nella volontà. La sua *humanitas* è l'elemento caratterizzante che la distingue da tutte le altre⁸: quanto più la virtù sarà gradevole tanto più riuscirà piacevole

“La Giustizia ordina noi ad amare e operare dirittura in tutte le cose”⁹.

Il Dizionario etimologico della lingua italiana definisce la giustizia:

*La virtù per la quale si giudica rettamente e si dà a ciascuno ciò che gli è dovuto, una delle quattro virtù cardinali [...] retto funzionamento dei rapporti sociali, nel quale le leggi regolano la vita collettiva*¹⁰.

Il termine *Medioevo* ha assunto nel tempo diversi valori semantici da dare adito a una vera e propria ‘moda’, che potrebbe essere o il frutto di un esasperato consumismo culturale o lo specchio deformante del nostro tempo. Il tentativo di spiegare il presente attraverso lo studio del passato per capire noi stessi vuol dire usare la Storia come strumento di conoscenza: parametro di ‘somiglianza’ del Medioevo col presente, epoca ricca, interessante e piena di inquietudini¹¹. A questa epoca appartengono Federico II e Dante, due personaggi, autori e protagonisti storici del proprio tempo, ciascuno di essi ha lasciato tracce indelebili nel corso dei secoli nella storia e nella letteratura e, ancora oggi, hanno qualcosa da insegnare alle nuove generazioni.

Nel Medioevo non c'erano leggi scritte: la giustizia affondava le proprie radici nella concezione greco-romana del diritto (*ius*) positivo o naturale, cioè determinato dall'ordine delle cose e conforme alla natura razionale dell'uomo e alle esigenze della ragione. Il diritto naturale si incarna storicamente nella quotidianità per tradursi in norma positiva: è sempre attivo nella coscienza di ogni essere umano e nella coscienza si afferma e si rivela come legge da obbedire, non è riconosciuta dai legislatori né incorporata in ordinamenti giuridici. La virtù consisteva nella pratica quotidiana; il diritto era equità, nella sua dimensione etica.

Dopo l'avvento del Cristianesimo il concetto di ‘giustizia’ trovò il suo fondamento nella volontà di Dio.

Laddove esistevano norme scritte, queste variavano col tempo da città a città e secondo lo *status* sociale. La ‘giustizia’ era caratterizzata da un forte particolarismo giuridico basato su consuetudini locali e privilegi di classe. Nell'alto Medioevo la giustizia era amministrata dai signori feudali nei propri domini, basandosi sulle

⁶ ARISTOTELE, *Etica*, II

⁷ SAN TOMMASO, *Summa Theologia*, Ia-IIa, *Quaestio* 90, art. 4.

⁸ V. GIGLIOTTI, *La Diritta via*, Firenze, Olscki, 2023, p. 8.

⁹ DANTE, *Convivio*, canto IV, XVII, 6.

¹⁰ M. CORTELLAZZO, P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, 2/ D-H, Zanichelli, Bologna 1980, p. 504, [deriv. dal lat. *iustitia(m)*, da *iustum* (secondo il diritto = *ius*)].

¹¹ G. MUSCA, *L'altro Medioevo* in «Quaderni medievali», 21, Edizioni Dedalo, giugno 1986, p. 31.

consuetudini; mentre i servi della gleba erano sottoposti alla giustizia del ‘padrone’. Fino ai secoli XI-XII la giustizia era affidata alle ordalie o ‘giudizio di Dio’ per determinare la colpevolezza, fidando nella misericordia di Dio che avrebbe protetto l’innocente¹².

La nascita dei Comuni segnò: l’autonomia delle città medievali dal potere feudale e imperiale, specie dell’Italia centro-settentrionale; lo sviluppo del commercio, dell’artigianato e dell’economia con il conseguente emergere della *middle-class*, la borghesia. I Comuni introdussero anche gli ‘statuti comunali’, raccolte di leggi scritte che unificarono il ‘diritto’ per tutti i cittadini, riducendo la discrezionalità dei signori feudali.

Anche la Chiesa esercitava la ‘giustizia’ attraverso propri tribunali per i chierici e per i reati spirituali, quali l’eresia e la stregoneria.

Nel basso Medioevo, la ri-scoperta del diritto romano, la nascita delle monarchie centralizzate esercitarono una ‘giustizia’ più processuale e inquisitoria, riducendo le rappresaglie private.

In questo contesto molte erano le rivolte sia da parte dei baroni contro l’assolutismo monarchico, sia del popolo verso i signori feudali al fine di controllare l’esazione delle tasse e l’esercizio della giustizia. Il risultato della lotta dei nobili contro il sovrano è stata la prima legge scritta emessa nel 1215 dal re Giovanni d’Inghilterra, noto come John Lackland, la *Magna Charta Libertatum*.

In 1215 the nobles obliged king John to sign Magna Charta and started to act in co-operation with the merchant class [which prospered in towns like London, York, Norwich].

The Great Charter is regarded as the first step towards representative government: it established that taxes had to be levied with the consent of the barons, not by the king alone, and that nobody could be detained illegally. The following years saw the foundation of Parliament [...] which began as a council of nobles only, but before the end of the 13th century had come to include the country nobility called gentry and merchants from town¹³.

Il 15 giugno 1215 venne emanato in Inghilterra un documento che segnò la storia del diritto medievale e pose le basi del costituzionalismo liberale, grazie al suo potere evocativo: la *Magna Charta Libertatum*, ovvero la *carta* che, pur rappresentando una concessione unilaterale di Re Giovanni verso i baroni ribelli, che minavano la stabilità del suo regno, decretò il dovere del Re a garanzia dei *diritti fondamentali* della sua popolazione. La *Magna Charta* fu imposta dai baroni a re Giovanni Senza Terra per proteggere i privilegi nobiliari e limitare l’assolutismo reale.

¹² C. MORTATI, *Costituzione e dottrine generali, la Costituzione della Repubblica italiana*, Enciclopedia del Diritto, vol. VI, Torino, Utet, 1962; McILWAINE, *Costituzionalismo antico e moderno* (1940), Venezia, Ed. Neri Pozza, 1956; N. MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino, UTET, 1976.

¹³ B. DE LUCA, D.J. ELLIS, P. PACE, S. RANZOLI, *Words that speak*, Torino, Loescher, 2006, vol. 1, p. 76.

I suoi punti chiave includono: il divieto di imporre nuove tasse senza il consenso del Consiglio del Regno, la garanzia del “giusto processo” (*Habeas Corpus*) per gli uomini liberi, la libertà della Chiesa e la creazione di un consiglio di 25 (venticinque) baroni per vigilare sul rispetto della *Carta*¹⁴.

La *Magna Carta*, è ritenuta la “pietra angolare” dei diritti umani¹⁵. L’Enciclopedia Britannica la definisce così:

La Magna Carta diventò un simbolo e un grido di battaglia contro l’oppressione, e ciascuna generazione successiva vi avrebbe visto una tutela delle proprie libertà minacciate.

La seconda testimonianza di legge scritta è costituita dalle *Costituzioni di Melfi o Liber Augustalis*, promulgate dall’Imperatore Federico II di Svevia nel 1231.

La *Magna Charta* (1215) e le *Costituzioni di Melfi o Liber Augustalis* (1231) sono due fondamentali documenti medievali che, pur limitando entrambe il potere assoluto del sovrano, agiscono da orientamenti opposti: la prima limita il re a favore dei baroni inglesi, la seconda accentra il potere nelle mani di un solo uomo, Federico II, limitando i privilegi e i poteri dei feudatari a vantaggio dello Stato.

La *Magna Charta* fu imposta dai baroni a re Giovanni Senza Terra per proteggere i privilegi nobiliari e limitare l’assolutismo regio. Le *Costituzioni di Melfi* furono emanate da Federico II per consolidare il potere monarchico, abolire le consuetudini feudali e imporre un diritto statale unitario: capovolgono completamente la posizione del re inglese pur restando una legislazione straordinaria e travolgente per il XIII secolo.

La *Magna Charta* difendeva principalmente i diritti della nobiltà e dell’alto clero. Le *Costituzioni di Melfi* miravano a difendere anche i deboli dalle prepotenze baronali, organizzando la Magistratura.

La *Magna Charta* ha influenzato il costituzionalismo moderno, limitando il potere sovrano¹⁶. Il *Liber Augustalis* ha rappresentato un modello precoce di stato moderno centralizzato.

¹⁴ I punti chiave della *Magna Charta Libertatum* possono ridursi a questi: limitazione del potere regio: Il re non è al di sopra della legge; la monarchia diventa controllata e non più arbitraria. *No taxation without representation*: divieto di imporre tributi (*scutage* o aiuti) senza il consenso del Consiglio Comune del Regno, anticipando il concetto moderno di Parlamento. *Habeas Corpus* e giusto processo: nessun uomo libero può essere arrestato, imprigionato, privato dei beni o esiliato senza un regolare processo da parte dei suoi pari o secondo la legge del paese. Libertà della Chiesa: la Chiesa d’Inghilterra è garantita libera da ingerenze reali. Giustizia e diritto: la giustizia deve essere amministrata senza ritardi e corruzione. Diritti commerciali: libertà di movimento per i mercanti e uniformità di pesi e misure in tutto il regno.

Commissione di controllo: istituzione di un comitato di 25 baroni autorizzati a limitare l’operato del re se questi non avesse rispettato le clausole della *Carta*.

¹⁵ D. RENDA, articolo del 22 marzo 2018.

¹⁶ F. KERMODE, J. HOLLANDER, *The Middle ages*, in *The Oxford Anthology of English Literature, Historical background*, vol. I., pp. 4-18.

Le *Costituzioni* erano originariamente 204 (duecentoquattro) leggi, organizzate in tre libri. Successivamente furono portate a 255 (duecentocinquantacinque) divisi in tre libri con la seguente struttura:

Libro I: 109 titoli riguardanti il diritto penale;

Libro II: 52 titoli trattavano elementi di procedura civile e penale;

Libro III: 94 titoli concernenti il diritto feudale, la proprietà e i diritti di famiglia.

L'insieme comprendeva le quattro organizzazioni dello Stato, quelle in cui si definivano i poteri del sovrano: la Giustizia, affidata al Maestro Giustiziere; la Finanza, affidata ai Maestri Camerari; il Feudo.

Le *Costituzioni* rappresentavano il fondamento del diritto nel Regno di Sicilia¹⁷.

L'idea fondamentale di Federico II era quella di dotare i suoi sudditi di un Codice scritto affinché la legge si basasse sulla eguaglianza di tutti i cittadini e determinasse chiaramente i diritti e i doveri di ciascuno.

L'Imperatore ha dimostrato di ben conoscere i suoi territori e le persone, di qualsiasi etnia e categoria sociale. Egli è stato l'interprete del territorio e della Storia come strumento per restituire dignità e identità alle comunità locali. La sua opera nacque proprio dal contatto diretto con le 'terre' del Regno, dalla conoscenza dei suoi sudditi, dall'osservazione delle condizioni di vita e dalla ferma volontà di incidere sulla realtà attraverso un *corpus* di norme scritte. Lo Svevo amava il territorio dell'Italia meridionale e ne aveva cura.

Federico II di Svevia era re di Sicilia:

Il re dei re degli Alemanni si chiama 'Al 'Imbirâtûr ed anche 'Al 'Imbirûr. La sua sede è nell'isola di Sicilia. Il suo reame si compone di quindici Stati [terre]¹⁸.

La Sicilia era una delle isole del Mediterraneo:

Di faccia all'Africa. Sotto il dominio musulmano [fiore per] dottrina, gran numero di scienziati, di letterati, e di uomini illustri, e rivaleggiò con la Spagna. [...]. Balarmûh (Palermo), sede del re [...]. Fu capitale dell'isola dopo il conquisto musulmano¹⁹.

Federico II aveva vissuto la sua infanzia²⁰ a Palermo, ben conosceva quell'isola e i suoi abitanti. A quell'epoca in Sicilia vigevano tre legislazioni: la longobarda, la bizantina e l'araba, che creavano solo confusione nella popolazione; i suoi sudditi erano romani, greci, tedeschi, arabi, francesi ed ebrei. Federico II volle armonizzare

¹⁷ Le duecentoquattro costituzioni erano distribuite in tre libri: il Libro I, comprendente 74 articoli, definiva l'amministrazione della giustizia e i poteri del sovrano; Libro II contava 49 articoli e riguardava le procedure giudiziarie e l'organizzazione della giustizia; Libro III, con 81 articoli, trattava il diritto feudale, privato, penale e questioni economiche (inclusa la regolamentazione dell'usura e la professione medica).

¹⁸ M. AMARI, *Biblioteca Arabo-Sicula*, Torino-Roma, E. Loescher, 1880, vol. I, cap. XVIII, p. 248.

¹⁹ *Ivi*, pp. 243-244 e segg.

²⁰ E. KANTOROWICZ, *Federico II imperatore, L'infanzia di Federico*, Milano, Garzanti, 2000, p. 19 e segg.

quelle norme giuridiche come avevano già provato i suoi predecessori Normanni (con i *Defetarii*²¹) ma con scarsi risultati. Lo Svevo voleva un'opera legislativa che fosse accettata da tutti, necessaria senza dover cancellare il passato di quei popoli, ma cercando di adeguarla ai tempi.

La lezione di Federico II invita a comprendere la complessità dei luoghi, a riconoscere valore alle culture periferiche. Il suo discorso di imperatore va inteso come strumento di crescita e di coesione nazionale. Uno dei punti più innovativi per il suo tempo e attuali per il nostro è legato alla *Giustizia*.

Per questa il Sovrano si impegnò negli anni Trenta del XIII secolo nella lotta contro i privilegi dei signori feudatari e della Chiesa; nella promozione della cultura²², (l'Università a Napoli (1224) e il potenziamento della Scuola di Medicina Salernitana²³) e nell'organizzazione della *Giustizia*, che trovò la sua massima espressione nelle *Costituzioni di Melfi* (1231) o *Liber Augustalis*: egli intendeva il Diritto come strumento di emancipazione culturale e sociale²⁴.

Al fine di comprendere la natura e la funzione della *giustizia*, rivendicata per sé dallo Svevo, è necessario fare riferimento alla complessa realtà istituzionale del regno di Sicilia nel XIII secolo. All'epoca la funzione della giustizia era esercitata non solamente dal sovrano, ma anche dai tanti signori fondiari che esercitavano la "potestà bannale" di giustizia sugli abitanti del loro dominio²⁵; dalla Chiesa sui territori dei benefici attribuiti alle autorità ecclesiastiche per l'esercizio del loro ministero. I rapporti tra i signori e i propri vassalli erano disciplinati dalle norme consuetudinarie²⁶, che costituivano l'ordinamento feudale. Le comunità dei centri urbani, demaniali e signorili avevano maturato propri usi, la cui osservanza era garantita dalle Corti di giustizia cittadina, collegate con la potestà giurisdizionale del sovrano o del signore proprietario. Si trattava di ordinamenti particolari che garantivano la pace sociale e che lo Svevo si impegnava a rispettare e tutelare sia in nome del diritto sostanziale (che determinava la sostanza dei rapporti giuridici) sia

²¹ *Defetarii* erano i registri del Catasto e degli uffici dell'amministrazione catastale in Sicilia nel periodo normanno (XI-XII sec.); deriva dall'arabo *defter* = registro che, a sua volta deriva dal greco *diphthéra* = pelle, pergamena, carta; in *Dizionario della lingua italiana*, Treccani.

²² La Scuola poetica siciliana è il primo movimento letterario italiano, che fiorì tra il 1230 e il 1266 alla corte di Federico II di Svevia e potenziò l'Università di Napoli (1224).

²³ Federico II ebbe un ruolo fondamentale nella Scuola di Medicina di Salerno: la consolidò ed elevò a prima Università di Medicina in Europa con le *Costituzioni di Melfi* (1231.)

²⁴ G. VALLETTA, *Il Sud come patria culturale: un itinerario umano e intellettuale di Giuseppe Isnardi*, in «Il pensiero mazziniano», A. LXXX, N. 3, settembre-dicembre 2025, p. 36.

²⁵ D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004. La "potestà bannale" (o signoria di banno, da *bannum* = bando) era il potere coercitivo medievale (X-XV secc.) esercitato dai signori sui propri sudditi, che includeva funzioni giudiziarie, militari e fiscali. Era un monopolio su infrastrutture (forni, mulini), imposizioni di tasse e altro.

²⁶ Le *Costituzioni consuetudinarie* erano documenti contenenti la maggioranza delle norme statutarie che fissavano solo particolari principi e disciplinavano particolari rapporti, in tal caso l'assetto costituzionale dello Stato era determinato da norme consuetudinarie e di costume, espresse spontaneamente dalla collettività nel corso dei secoli e garantito da ampio e duraturo consenso popolare (es. Gran Bretagna).

nella forma di giustizia che ciascuno territorio aveva maturato. La giustizia unitaria dell'Imperatore doveva necessariamente armonizzare e misurarsi o s-contrarsi con quella degli ordinamenti particolari

Con le sue *Costituzioni* egli mirava a sostituire le consuetudini con le leggi scritte, la forza individuale con quella pubblica, al fine di abolire le prepotenze dei signori feudali con un governo unico e centralizzato.

Federico era convinto che il suo potere di governare, di amministrare la giustizia, di vigilare sulle leggi gli derivasse direttamente da Dio:

*In questa Constitutione vole et comanda lo Imperatore che conciosiacosa che li re e li principi siano creati da Dio accioché servano la iustitia et componano la lege, noi volemo far questo, cioè fare la iustitia et componere la lege, et volimo incomenzare farlo dal Reame di Sicilia, che ne ha più bisogno. Et comanda che tutte le lege et constitutione, consuetudine et altre cose contrarie ad queste siano cassate et irrite [...]*²⁷.

L'opera dell'Imperatore, che si ispirava alla legislazione romana e a quella dei suoi predecessori normanni, rappresentava un momento di rottura importante con la tradizione. L'intento sotteso era creare uno Stato laico e ben organizzato, mirato a regolare i rapporti tra governo e sudditi, tra cittadini, attraverso un sistema di leggi e di norme scritte in latino, la lingua della Chiesa e delle scienze, garantendo l'osservanza delle leggi e la collaborazione dei magistrati, unificando il Regno ed estendendo il potere imperiale. Il *Liber Augustalis* rappresenta una sintesi tra diritto romano, normanno e canonico²⁸, segnando la cultura giuridica sveva.

Punti chiave della giustizia di Federico II furono:

1. le *Costituzioni di Melfi* (1231) posero le basi per lo Stato moderno;
2. l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

²⁷ D. MAFFEI, *Un'epitome in volgare del "Liber Augustalis"*, Bari-Roma, Laterza, 1995, p. 135.

²⁸ *Dizionario di Storia*, Milano, B. Mondadori 1995, p. 351; il Diritto romano è basato sul *Corpus iuris civilis* o *corpus iuris iustinianum*, una raccolta di leggi, voluto dall'imperatore bizantino Giustiniano (527-565) e arricchito da diverse integrazioni: da un lato c'era il tentativo di Giustiniano di unificare l'impero, riportando i territori invasi dai barbari sotto il controllo di Costantinopoli, difendendo i confini dall'incursione di altri popoli stranieri; dall'altro aveva la necessità di far fronte a una serie di contrasti interni politici e religiosi. Il *Corpus* era composto da: *Codex* e *Novellae*, che raccoglievano tutte le precedenti normative imperiali; *Digesto* (o *Pandectae*) = una raccolta di casi giudiziari condotti dai più eminenti giuristi romani, le *Institutiones*, un manuale per chi volesse studiare il Diritto.

Il *Corpus iuris canonici* è una delle più importanti raccolte di norme prima del Concilio di Trento (1545-1563), contenente l'esperienza giuridica della Chiesa cattolica. Il titolo fu coniato dal pontefice Gregorio XIII nel 1580 e contiene: il *Decretum* di Graziano del XII sec.; le *Decretales* di Gregorio IX (1234), il *Liber sextus* promulgato da Bonifacio VIII (1298), le *Clementinae* di Clemente V, riviste e ripubblicate nel 1317 dal pontefice Giovanni XXII; le *Extravagantes Communes*, raccolte private contenenti circa novanta *Decretali* da Giovanni XXI a Sisto IV (1414-1484), dal *Concilio Vaticano I* (1869-1870) emerse il *Codex iuris canonici*, promulgato da Benedetto XV nel 1917. Il *Concilio Vaticano II* (1962-1965) rivisitò il *Codice* del Concilio Vaticano I, il cui esame si concluse nel 1983.

3. il patrocinio gratuito per gli orfani, le vedove e i poveri;
4. un innovativo ordinamento giudiziario.

Il *Proemio* apre il *corpus* delle *Costituzioni di Melfi* emanate da Federico II di Svevia il quale, partendo dal richiamo al *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano, si proclama *Felix Pius Victor et Triumphator*, esattamente come aveva fatto Giustiniano nel *Proemio* alle Istituzioni²⁹, adattate al nuovo sistema imperiale e tali da dare allo Stato un'impronta unitaria i cui poteri sarebbero stati accentrati nelle mani di una sola persona: l'Imperatore. La volontà principale di Federico II era di ri-stabilire l'autorità imperiale, improntandola all'assolutismo romano, limitando i poteri e i privilegi acquisiti nel tempo dalle locali famiglie nobiliari e dai prelati³⁰.

Molti sono nel *Proemio* i richiami alla Bibbia all'inizio della Creazione in cui Dio, considerando l'uomo come la più degna delle creature, forgiata a sua immagine e somiglianza era destinata a comandare tutte le altre creature del globo³¹. Lo scontro con il papa nella Lotta per le investiture e la reazione di Federico II fu un'accentuazione marcata della sacralizzazione del potere temporale dei sovrani³².

In altri termini il potere tornava pienamente nelle mani dell'imperatore, il quale era affiancato dalla *Magna Curia*, il consiglio dei principali funzionari imperiali, di cui il «maestro giustiziere» e il «maestro camerario» erano i rappresentanti più autorevoli.

Dalla *Magna Curia* dipendevano poi tutti gli altri funzionari.

Le *Costituzioni di Melfi* (1231) rappresentano la prima legislazione ad impronta costituzionale di uno stato moderno e il più grande monumento legislativo laico del Medioevo. La stesura fu affidata a un'«assemblea legislativa o costituente» formata da 40 curatori, chiamati a unificare tutte le leggi emanate a partire dal 1220. Tra i più famosi personaggi del tempo si ricordano: il notaio Pier delle Vigne, l'estensore principale delle *Costituzioni*, Roffredo Beneventano, famoso giurista, l'arcivescovo di Capua, Giacomo Amalfitano, Berardo di Castacca, Michele Scoto, stimato filosofo, matematico ed astrologo scozzese, infine Ermanno di Salsa, l'unico tedesco che l'imperatore portò con sé dalla Germania.

Obiettivi di tale riorganizzazione legislativa erano: ricercare la pace e aborrire la guerra nel Regno, garanzia di progresso economico e incremento delle risorse

²⁹ F. SENATORE, *Medioevo: istruzioni per l'uso*, Firenze, Bruno Mondadori Campus, Milano 2008, p. 113.

³⁰ F. CARDINI e M. MONTESANO, *Storia Medievale*, Firenze, Le Monnier Università/Storia, 2006, p. 287. «Si tratta di leggi che dimostravano come Federico avesse appreso appieno la lezione bizantina e tenesse nel massimo conto la tradizione normanna: esse miravano difatti a costituire uno Stato centralizzato, burocratico, tendenzialmente livellatore, insomma già avviato a concezioni che molti hanno reputato «moderne».

³¹ *La Bibbia di Gerusalemme, Genesi*, 1, 27-28.

³² F. SENATORE, *Medioevo: istruzioni per l'uso*, cit., p. 111. La reazione a tale egemonia papale non poteva essere la «laicizzazione» del potere temporale, che era al di là degli orizzonti mentali dell'epoca, ma al contrario la sua accentuata sacralizzazione. Il *Proemio* ne è la dimostrazione; parole e concetti erano mutuati dalla Bibbia.

finanziarie necessarie alla politica imperiale³³; limitare i privilegi baronali, organizzazione della giustizia, divieto di vendere feudi, sottomissione degli ecclesiastici ai tribunali comuni e divieto di autonomia ai Comuni. Le *Costituzioni* affrontarono per la prima volta il problema sanitario, regolamentando le attività di pulizia delle città e delle botteghe artigiane conciarie.

Nelle *Costituzioni di Melfi* vennero mantenute alcune leggi dei re normanni e in generale di tutti i predecessori. Il codice federiciano introdusse importanti novità: il potere regio venne ampliato, per cui baroni e città furono privati dei diritti e dei privilegi che si erano attribuiti abusivamente. I feudi divennero proprietà dello Stato e fu fatto divieto di venderli, allo scopo di ridurre la frammentazione dell'organizzazione feudale. Gli ecclesiastici furono assoggettati ai tribunali comuni e fu loro tolta la prerogativa di giudicare gli eretici. Più in generale, l'amministrazione della giustizia fu affidata esclusivamente all'apparato statale, sancendo l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge ed abolendo il giudizio divino. Soprattutto le *Costituzioni* colpirono in modo diretto e profondo la vita e le prospettive dei liberi Comuni, eliminando qualunque loro forma di autonomia.

Lo Svevo iniziò col distinguere le varie funzioni dei giudici a partire dalla separazione delle cause civili da quelle penali

*Del servare la iusticia*³⁴

Non sine – Dice lo Imperatore: noi havemo in animo de servare la iusticia, imperò nuntiamo a tutti nostri fideli che volimo havere tutti li ufficiali separati, cioè che alchuni cognoscano de le cause civile et alchunaltri de le cause criminale.

Cui seguì l'assistenza legale gratuita per i più deboli:

*Del dare li advocati a li pupilli*³⁵

Lege Praesenti

Dice lo Imperatore che li pupilli, vidue et orphani, poveri et debile persone deveno havere advocato de la corte et le spese necessarie in lo iudicio, et de li pupilli intendate però si sono poveri.

Federico diceva:

“Noi” che sospendiamo sulla bilancia della giustizia i diritti di ciascuno, non vogliamo nei giudizi distinzione, ma uguaglianza. Sia franco, sia romano, sia longobardo l'attore o il convenuto, vogliamo gli sia resa giustizia.

Seguivano le funzioni e i ruoli dei giudici, i contenuti e le pene comminate.

Le *Costituzioni di Melfi* introdussero riforme che modernizzarono il sistema di giustizia, rafforzarono l'autorità e l'efficienza dello Stato, punto di riferimento per la civiltà giuridica nelle epoche successive.

³³ *Liber Augustalis, Del servare de la pace, Pacis cultum*, I 8.

³⁴ *Liber Augustalis, Del servare la iusticia* I 31; *Del culto de la iusticia* I 32, p. 142.

³⁵ *Ivi*, I 34, p. 142.

Lo Svevo introdusse il concetto di “merito”, in base al quale per accedere ai pubblici uffici non era importante né la patria, né l’essere nato nobile o plebeo, ma solo possedere le facoltà dell’intelletto; perciò con quel sovrano si videro uomini di qualsiasi origine, fossero siriani o siculi, saraceni o francesi, elevati alle più alte cariche.

Questo il fondamento dello Stato moderno.

Con queste idee iniziò a disciplinare il governo, le istituzioni giudiziarie³⁶, il notariato³⁷ e l’avvocatura³⁸.

Quanto al riordino delle istituzioni giudiziarie, egli disciplinò le funzioni dei giudici e il loro ruolo, istituendo un sistema giudiziario centralizzato con funzionari che rappresentavano la sua autorità nelle varie parti del Regno. Tali pubblici ufficiali erano responsabili dell’amministrazione della giustizia e dell’applicazione delle leggi da lui emanate, garantendo coerenza e coesione legislativa.

Stabili che la Gran Corte o *Magna Curia* (già istituita da Ruggero II intorno al 1140) fosse il centro del potere giudiziario³⁹, la cui struttura era piramidale con al vertice il *Magister Iustitarius Magnae Curiae* o *Gran Giustiziere*.

La *Magna Curia*⁴⁰ era un tribunale di appello, le cui decisioni non erano impugnabili e, perciò, giudicava i grandi processi criminali; a questa apparteneva anche la competenza, in prima istanza, delle cause per i delitti contro il re di lesa maestà, delle controversie feudali più importanti, di quelle delle persone dedite al servizio personale del re stesso, e ancora di quelle dei poveri, ai quali era concesso di portare le loro doglianze, o i loro reclami alla corte del Gran Giustiziere, quando avessero temuto, nei giudizi locali, l’autorità di qualche potente avversario.

Il Consiglio Supremo del Sovrano era costituito da 7 (sette) grandi ufficiali, equiparati ai ministri del nostro governo, qui di seguito riportati in ordine di importanza:

Il *Gran Giustiziere*, corrispondente al primo ministro di giustizia⁴¹, o al *Lord Chief Justice* inglese. Il *Gran Giustiziere*, presidente della *Magna Curia*, risiedeva a corte, ed aveva a disposizione quattro giudici, col titolo di assessori, che lo servivano nel suo ministero. Era il giudice più importante, sedeva a fianco del sovrano, vestiva di rosso e faceva portare innanzi a sé, come segno del suo ufficio, una bandiera rossa (*bannum sanguinis*).

³⁶ *Ivi*, per i giudici I 32-I 46.

³⁷ *Ivi*, per il notariato I 51, I 79, I 90.1.

³⁸ *Ivi*, per l’avvocatura I 84-I 93, in cui sono distinti gli avvocati in amministrativi, civili, penali, e fiscali.

³⁹ *Ivi*, *Magna Curiae*, I 40. 2, I 41, p. 143.

⁴⁰ *Ivi*, I 40.2

⁴¹ *Ivi*, *Magister iusticiarius*, I 38.2, I 42. 1, I 42. 2; I 55. 2, p. 146. p. 144. Nel Regno di Sicilia era il presidente della *Magna Curia*, il primo personaggio dello Stato, sedeva a fianco dell’Imperatore e nelle Costituzioni era chiamato “specchio di giustizia” o “maggiore luminare”. Vestiva di rosso e la sua insegna era una bandiera rossa “*bannum sanguinis*” che, in caso di sentenza di morte, si esponeva; tradizione continuata fino al XVIII secolo, in GIANNONE, *Historia civile del Regno di Napoli*, libro IX, cap. VI.

Accordava il gratuito patrocinio alle vedove, ai “pupilli” ed alle persone povere e le faceva alimentare a spese del fisco; sentenziava nelle cause dei feudi non quaternati dopo il giudizio del Giustiziere e del Camerario, ma egli solo giudicava le cause di feudi quaternati⁴².

Il *Gran Giustiziere* ogni anno aveva l’obbligo di visitare tutto il Regno e vigilare sugli ufficiali regi, tutti sottoposti alla sua giurisdizione; dalle sue sentenze si poteva solo presentare appello alla *Magna Curia*, presieduta dal sovrano.

Ai *Maestri giustizieri* venivano affidate le istruzioni e i giudizi di alcune cause criminali.

Il *Gran Contestabile*, pari al supremo capitano degli eserciti, regolava tutto quanto riguardasse la disciplina militare.

Il *Grande Ammiraglio* era il supremo capitano dell’armata navale e responsabile dell’amministrazione militare nautica.

Il *Gran Protonotario*, ossia il Logoteta o, come Federico lo appellava, *Libellensis*, primo segretario del re, aveva l’obbligo di promulgare le leggi, gli editti, le concessioni e gli altri atti del sovrano.

Il *Gran Camerario*⁴³ aveva cura della pubblica economia e del patrimonio del re⁴⁴.

I *Camerari* avevano un’autorità di gran lunga inferiore a quella del *Giustiziere* e costituivano il tribunale di seconda istanza per le cause civili.

Comanda lo Imperatore che non se vendano le baglive pertinente a la administratione de la iustitia, ma quelle debiamo commettere ad homini de bona condicione et a quilli farle exercire, et che sia de li migliori et più ricchi del loco, et che sia uno et non più; et si seranno più lochi piccoli se ne deve fare un corpo et havere uno bagliovo, uno iudice, uno mastro de acti, che habia ad servire a tutti discurrendo quilli lochi, et che porti con sé lo iudice et lo notaro: et che in pigliare dicti officii nullo sia pertinace, et chi facesse lo contrario se possa pigliare de persona et consignare al iusticiero; et ponno li mastri de camerari locare li vectigali de la corte⁴⁵.

Seguivano il *Gran Cancelliere*, detto pure *Iustitiarius Curiae*, custode del segreto e del sigillo reale; era un’alta carica amministrativa e diplomatica, responsabile della cancelleria, degli atti sovrani, della politica estera e interna⁴⁶.

Il *Gran Siniscalco*, governatore della casa reale, aveva l’incombenza di provvederla di tutto il necessario e di occuparsi della caccia.

Le cariche degli ufficiali dovevano conferirsi con il voto del Supremo Consiglio del principe in base alla conoscenza delle leggi e alla dirittura morale.

⁴² *Ivi*, feudi quaternati, I 51.

⁴³ *Ivi*, I 38.2, I 60.1, I 60.2.

⁴⁴ Oggi questa carica non esiste più come organo amministrativo attivo, ma come ufficio onorifico; esiste come figura odierna più affine in ambito Vaticano, Camerlengo della Chiesa cattolica.

⁴⁵ *Ivi*, *Magister Camerarii*, I 62. 2, p. 147.

⁴⁶ Oggi è la figura preminente come capo dell’esecutivo nel Sovrano Ordine Militare di Malta e come autorità in contesti accademici e pontifici.

Gli incaricati, prima di assumere il titolo, dovevano prestare sacro giuramento sui Vangeli di amministrare rettamente la giustizia verso tutti senza frode o prevaricazione⁴⁷.

I *Giustizieri provinciali* o *magistri iustitiarum* (detti anche in seguito *Praesides provinciae* perché governavano una o due provincie)

*[...] dove è lo mastro iusticiero cessa l'ufficio del minore ufficiale.
Comanda lo Imperatore che ogni iniusta oppressione possa emendarsi lo
mastro iusticiero per qualsevoglia official facta; et li carcerati contra la
conscientia del Re, pigliati iuste et iniuste, li debia liberare*⁴⁸.

I *Giustizieri provinciali* svolgevano il loro compito gratuitamente; erano assistiti da un giureconsulto detto giudice e da un notaio. Erano accompagnati da un giudice e da un cancelliere; avevano l'obbligo di percorrere ogni anno tutti i luoghi da loro dipendenti. Inoltre, avevano anche il compito di riscuotere le tasse⁴⁹.

All'ultimo posto erano i *Baiuli*, *Bali* o *Baglivi*, ai quali Federico destinò diverse norme⁵⁰. Il *Baiulo* potrebbe essere uguagliato a uno dei primi giudici del lavoro. Al di sotto dei *Baiuli* vi erano i giurati.

Fino dal 1222, in ogni città e villaggio, sei giurati esercitavano le funzioni di polizia, che consistevano nel sorvegliare le monete correnti, i giochi, le osterie, le donne di mala vita, e simili.

Nel 1232 furono aggiunti due giurati, che dovevano vigilare sugli artigiani, i piccoli mercanti e risolvere le controversie relative alle loro transazioni.

Per quanto riguarda la giustizia penale, Federico II definì i contenuti nelle Costituzioni.

Federico II di Svevia:

Proibì

- la giustizia privata – *Pacis cultum* –

*Comanda lo Imperatore che si ad alchuna persona fusse facta iniuria, non se debia vindicare da per se stesso, ma aggravasse al iudice, et se per ventura se vendicasse in quel medesimo instante con eguale arme, lo po fare senza pena*⁵¹.

- le guerre private e le rappresaglie – *Del non movere guerra* –

⁴⁷ *Ivi*, I 46.

⁴⁸ *Ivi*, *Magister iusticiarius*, I 41, I 42.1, p. 145.

⁴⁹ *Ivi*, I 66.2.

⁵⁰ *Ivi*, *De li secreti et iuramenti de li baglivi*, I 62. 1, p. 147; I 65, p. 148; I 66. 1; I 72.1, p. 149; I 74, I 75, I 76, pp. 150-151.

⁵¹ I 8.

*Comanda lo Imperatore che qualsevoglia che movesse guerra nel Regno sia privato de la vita. Ma si facesse presaglia o represaglia, perda la metade de tutta la robba*⁵².

- l'omicidio – *Del homicidio, terminum vitae* –

*Comanda lo Imperatore che si alchuno occidesse alchuna persona, et provatoseli, si serà cavaliere li serà tagliato lo capo, si serà rustico o burghese serà impiccato. Et se lo latro te assaltasse e tu non potendo fugire lo occidi, non se tenuto ad pena, et similmente si o furioso occidesse alchuno, non è tenuto a pena uno pazzo*⁵³.

- L'omicidio effettuato invece dal fanciullo (impubere) e dal pazzo non andava punito, se questi avessero ucciso senza malignità d'animo o in preda ad una crisi psicotica. Il padre però poteva sottrarre i figli minori puberi alle pene corporali se avesse pagato una multa.

- la detenzione del porto d'armi da parte di cittadini comuni e non militari –

De lo illicito portare del arme –

*Comanda lo Imperatore che nullo porta arme al Reame, o sia extero o regnicolo, et li official loro debieno denuntiare se faranno lo contrario. Poi la denuntiatione, si serà conte pagarà la pena di unce cinque, si serà barone quattro, si cavalier tre, si burghese due, si rustico una, excepto li cortesani si actualmente serve, et si la dicta pena non potessero pagare siano operati a le opere publiche*⁵⁴.

- Assegnò alla giustizia regia: i reati contro la persona e la sacralità del re – *Disputare*.

*Comanda lo Imperatore che si alchuno vole disputare o contradicere quando lo principe facesse alchune ordinatione, quillo che ce contradice commette pena de sacrilego*⁵⁵.

- Le ingiurie rivolte contro i componenti della *Curia regis* –

De la pena de li inferenti iniuria a li curiali –

*Comanda lo Imperatore che si fusse facta iniuria ad uno curiale o in le robbe o in la famiglia loro, quillo che fa l'iniuria sia punito in lo duppio de quanto dovesse essere punito de uno altro homo*⁵⁶.

Le prime disposizioni penali degne di nota nel codice di Federico II sono quelle contro gli eretici. L'imperatore, sebbene tacciato sovente di eresia e scomunicato, combatté vigorosamente gli eretici cercando di essere campione della religione:

- i delitti contro la religione e il clero – *De li patarenì* –

⁵² I 9, I 44.

⁵³ *Ivi*, I 14, I 27, I 28; III 88; III 89.

⁵⁴ *Ivi*, I 10, I 12, I 13.

⁵⁵ *Ivi*, I 4.

⁵⁶ *Ivi*, I 30, III 40.

*Comanda lo Imperatore et dice brevemente che se si trovassero li Patareni erranti in la fede, siano assignati a li prelati de la ecclesia ad essere examinati, et se si troveranno errare in uno articulo de la fede, et non se voleno retornare in quella, se debiano brusare in cospecto de tutto el populo et nullo possa pregare per ipsi*⁵⁷;

- l'apostasia – *De li apostatanti* –

*Comanda lo Imperatore che se alchuno christiano diventasse iudeo, perda tutta la robba sua, et non possa succedere ad alchuna persona né possa exercire alchuno acto legitimo*⁵⁸.

- i sacrilegi – *De li sacrilegi* –

*Comanda lo Imperatore che si alchuno piglia cose sacre da loco sacro, sicomo fusse uno calice da la ecclesia, non rumpendo le porte sia punito ad arbitrio del iudice, ma si lo farà de nocte sia punito de la vita*⁵⁹;

- la bestemmia – *De li biastemiatori* –

*Comanda lo Imperatore che si alchuno biastemia Dio o la vergine Maria, li sia tagliata la lingua*⁶⁰.

Gli scomunicati, che non si fossero ravveduti entro un anno, erano colpiti dall'infamia, diventavano inabili alla magistratura, all'avvocatura e al notariato, impediti di ereditare e di far testamento. Non potevano chiamare altri in giudizio o testimoniare. L'infamia e le incapacità si trasmettevano anche ai discendenti fino alla seconda generazione⁶¹.

Federico II peraltro considerava eretici non solo gli erranti in fatto di fede, ma anche tutti coloro che ardivano ribellarsi a qualsiasi autorità.

Difese però i sudditi ebrei e i musulmani perché era convinto che le persecuzioni dei cristiani nei loro confronti fossero troppo violente: c'era un'ammenda di 50 augustali per chi uccidesse un'appartenente a queste fedi religiose⁶².

Veniva tagliata la lingua a coloro che avessero deposto il falso in giudizio, la mano a quelli che avessero violato un sepolcro o spogliato un morto; vi era poi la pena di morte per coloro che avessero alterato le lettere e le ordinanze reali, per i distruttori di testamenti pubblici, i falsari di monete ed i corruttori di testimoni⁶³;

- le iniurie contro i curiali – *De la iniuria facta ali curiali* –

Comanda lo Imperatore che quando è facta iniuria ad persone de la corte, li iudici deveno recercare la dignità et la qualità de la persona et lo loco dove fu facta la iniuria, et non

⁵⁷ *Ivi*, I 1, I 2.

⁵⁸ *Ivi*, I, 3.

⁵⁹ *Ivi*, I 5.

⁶⁰ *Ivi*, III 91.

⁶¹ I 15.

⁶² I 62.

⁶³ *Ivi*, III 92.

*existimare quella iniuria essere solamente facta a quella persona ma alla Maestà del Re; et secundo questo debia havere la sententia*⁶⁴;

- contro le “nobile persone” – *Del iniurie de le nobili persone* –

*Dice lo Imperatore che se uno rustico battera uno cavaleiro non se defendente, deve perdere la mano; et a quella medesima pena è tenuto lo villico che solum tentao de battere lo cavaleiro. Se lo nobile ha battuto uno suo simile, deve essere privato del honore de la militia perpetuamente et stare uno anno fora del Regno; et de quella medesima pena è tenuto uno gentilhommo se batesse uno altro gentilhommo. Ma se batesse uno rustico è punito lo gentilhommo de iniuria, ad iuramento de lo battuto et precedente la taxatione del iudice*⁶⁵;

- lo spergiuro – *De la pena del periuro* –

*Comanda lo Imperatore che chi scientemente periura in preiudicio de alchuno, è tenuto de pena de la mano et al interesse de la parte lesa*⁶⁶;

- la violazione dei sepolcri – *Si quis aliquem* –

*Comanda lo Imperatore che si alchuno spoglierà uno morto et quello lascerà nudo, sia punito de pena de la mano. Ma chi aperirà uno sepulcro et spoliare li corpi de li morti, è pena de la capo*⁶⁷.

Difese

- la Dignità della persona della donna – rapimento o violenza alle monache

Del rauto de le moniale – Si quis rapere –

*Comanda lo Imperatore che si alchuno furasse una monaca, anchora che non sia velata, deve essere privato de la vita*⁶⁸.

Federico infliggeva una multa di quattro augustali a coloro che non fossero accorsi alle grida di una donna violentata e che, potendo, non le avessero recato pronto soccorso⁶⁹; inoltre:

- puniva con la morte la violenza ed il rapimento, ma quando ci fosse stato qualche dubbio, e l'accusa non apparisse sufficientemente provata, allora riservava a sé, od alla sua Corte, l'inquisire e il giudicare. Anche la libertà morale della donna, di qualsiasi condizione essa fosse, era protetta dalla legge di Federico, tanto che anche la violenza ad una prostituta veniva punita con la morte⁷⁰;

⁶⁴ *Ivi* III 40.

⁶⁵ *Ivi*, III 43.

⁶⁶ *Ivi* III 92.

⁶⁷ *Ivi*, III 93.

⁶⁸ *Ivi*, I 20.

⁶⁹ *Ivi*, I 23.

⁷⁰ *Ivi*, I 21, I 22.1, I 22.2; I 44.

- ove invece la donna avesse recato false lagnanze di violenza, allora doveva essere impiccata, come sarebbe stato, se colpevole, l'individuo da lei denunciato⁷¹;
 - a tutela del buon costume stabili che le mezzane di amori illeciti fossero colpite da infamia perpetua, dovessero essere frustate, o avessero il naso mozzato, o un marchio in fronte⁷²;
 - si doveva troncare il naso anche a quelle madri che facessero disonesto mercato delle figlie; però andavano esenti da questa pena quelle che, costrette dalla povertà, consegnassero le figlie al piacere di uno solo, da cui sperassero sostentamento⁷³;
 - qualunque colpa commessa da una donna, o a danno di lei, doveva essere punita con pari rigore rispetto a quella commessa dagli uomini⁷⁴.
- i Minori – Fu l'imperatore Federico II a mostrare la prima attenzione verso i "pupilli", istituendo delle norme *ad hoc*⁷⁵ a loro difesa, comprese nelle *Costituzioni di Melfi* o *Liber Augustalis*.

*Comanda lo Imperatore che li pupilli, li vidue et orphani, poveri et debile persone deveno havere advocato da la corte et le spese necessarie in lo iudicio, et de li pupilli intendate però si sono poveri*⁷⁶.

Innanzitutto egli eliminò la differenza tra figli legittimi e figli naturali.

Fissò la maggiore età nel diciottesimo anno d'età; garantì la tutela gratuita dei minori, compresa quella delle femmine. Egli vedeva i minori non più come sudditi ma come 'cittadini'.

*Comanda lo Imperatore che si alchuno minore son quelli che non hanno deceocto è ingannato per sua simplicità o per fraude del tutore o procuratore overo per fraude de lo adversario, sia restituito in integro. Secundo dice che si lo minore delinque ex animo committendo homicidio o furto deve essere punito. Terzio dice che li minori deveno havere tutori o procuratori, li quali porranno etiam intentare le cause criminale, ma la pena secundo lo delicto deve essere data a li principali loro. Quarto dice che li minori son quelli che non hanno deceocto anni tanto li masculi quanto le femine, excepto li francesi che in quindecce anni se iudicano de età perfecta*⁷⁷.

Quanto alla *successione* Federico II fu un innovatore dato che sino a lui valeva la legge del maggiorascato maschile; stabilì che alla morte del padre succedessero tanto i figli quanto le figlie, maggiori o minori che fossero.

⁷¹ Ivi, I 24.

⁷² Ivi, I 21.

⁷³ Ivi, III 74, III 80.

⁷⁴ Ivi, I 24.

⁷⁵ D. MAFFEI, *Un epitome del 'Liber Augustalis'*, op. cit., I 34, p. I 42, I 57.1, p. 146; II 7, 9, p. 161, 162, II 9, p. 162, II 42, p. 166; III 30, p. 176.

⁷⁶ Ivi, *Del dare li advocati a li pupilli*, I 34, p. 142.

⁷⁷ Ivi, *De la restitutione de li minori*, II 42, p. 166, I 57.1, p. 146.

*Comanda lo Imperatore che si alchuno moresse, li figlioli masculi et femine siano chiamati alla successione, ma li masculi preferiti alle femine. Item dice anchora che si alchuno moresse et lasciasse solamente figliole femine, si son di perfecta etate presto sieno chiamate a la successione; si per ventura fussero minore, la corte deve pigliare esse con la robba et, quando siano de etate, siano maritate con tutte le robbe loro*⁷⁸.

I tutori erano obbligati a rendere conto della loro amministrazione, quando i pupilli fossero giunti all'età maggiore, innanzi al giustiziere della provincia, o ad altro giudice, a ciò destinato dal principe, e si stabiliva che ove essi, amministrando, avessero commessa frode manifesta, non solamente sarebbero stati costretti a risarcire ai minori ogni danno cagionato per propria colpa, ma altresì a pagare altrettanto al fisco, oltre a quelle pene che il giudice avesse creduto opportuno d'infliggere.

Tutelò gli interessi dei minori in caso di successione:

*Comanda lo imperatore che li boni de li foriudicati che hanno figlioli o patre o parenti fino al terzo grado se deveno applicare al fisco; ma se i figli de li foriudicati hanno feudi novi a loro concessi in quilli non succedeno al patre; ma se hanno figlioli nati nante la foriudicatione, quelli succedeno una con lo fisco*⁷⁹.

Aboli, inoltre, la Consuetudine che diceva
*che li tutori non rendessero cunto del administratione*⁸⁰.

L'Imperatore si preoccupò anche della tutela dei figli dei preti:

*Comanda lo Imperatore che li figlioli de li preiti non succedano in li boni paterni né materni, ma li deveno tenere da la corte ad annuo reddito da ordinarse iuxta la qualità de le cose: lo quale reddito lo deveno pagare in la natività de nostro Signore, et si non pagano siano esclusi da quelli beni*⁸¹.

Disciplinò

- l'istituto del matrimonio⁸²; abolì il matrimonio riparatore – *Capitalem* –

*Comanda lo Imperatore che si alchuno stuprassse o furassse una vergine, vidua, sposa o maritata, overo si alchuno nascondesse lo raptore, deve essere privato del capo, cessante quella anticqua consuetudine che voleva che, si lo raptore la pigliasse per moglie, non fusse tenuto ad alchuna pena*⁸³.

- l'adulterio – *De li adulterii et ruffianicii* – *Legum* –

⁷⁸Ivi, *De la successione de li conti et de li baroni*, III 26, p. 175; *De la successione de li nobili in li feudi*, III 27, p. 175.

⁷⁹Ivi, *Del succedere del fisco al foriudicato*, II 6-7, p. 161.

⁸⁰Ivi, *De la ragione del tutore*, III 30, p. 176.

⁸¹Ivi, *De li figli de li preiti*, III 28, p. 175; e *Del administratione de le poi la morte del prelado*, III 31, p. 176, cose ecclesiastiche.

⁸²Ivi, III 22, III 23

⁸³Ivi, I 22.1.

*Comanda lo Imperatore che si alchuno fusse pigliato in adulterio non deve essere occiso, ma tutti li boni soi son confiscati si non have figlioli legitimi. Item dice che lo marito non la deve occidere ma li deve tagliare lo naso et, si questo non volesse fare, deve essere fustigata*⁸⁴.

- Se il marito coglieva la moglie in flagranza di reato era legittimato a uccidere lei e il corresponsabile.
- In un'altra costituzione ordinava la confisca di tutti i beni e la morte per gli adulteri e imponeva che la donna infedele non si restituisse al marito: egli poteva ucciderla solo al momento del fatto; comunque il rientro in casa poteva essere pericoloso⁸⁵.
- Il marito che avesse colto sul fatto la moglie adultera poteva però essere misericordioso e mozzarle solo il naso; se anche questa pena non fosse stata inflitta, la donna avrebbe dovuto essere pubblicamente frustata perché costituisse esempio per le altre. Qualora il marito dovesse vendicarsi doveva uccidere sia la moglie che l'amante; se avesse risparmiato l'amante o lo avesse agevolato nella fuga avrebbe potuto essere perseguitato dai parenti dell'uccisa, e condannato a morte; gli Svevi non tolleravano le vendette incomplete.

In generale si può dire che il delatore o l'accusatore scientemente calunnioso, veniva sottoposto alla pena stessa a cui sarebbe stato soggetto l'imputato, nel caso in cui fosse stato trovato colpevole.

Condannò

Tra i reati minori:

- l'usura – *De le usure – Statuimus* –

*Comanda lo Imperatore che secundo lo decreto del papale usure non se debieno fare, ma tutte le quaestione et le cause de usure se faranno in la corte de l'Imperatore, là se debiano terminare e finire*⁸⁶;

- il latrocinio e il furto – *De le violentie – Violentias subditorum* –

*Comanda lo Imperatore che si alchuno te levasse la tua possessione, te la debia primo restituire con tutti li fructi et poi sia punito de lo suo per quanto vale la metà de quella possessione che pigliaio. Ma si per aventura pigliò cose mobili per forza sia dannato in quadruplo de quello che piglia*⁸⁷.

- l'incendio – *Del incendio – Qui dolo* –

⁸⁴ *Ivi*, III 74, III 76, III 77, III 80, III 81, III 82, III 84.

⁸⁵ *Costituzioni* contro l'adulterio, III 74-III 84.

⁸⁶ *Ivi*, I 6. 1, I 6. 2

⁸⁷ *Ivi*, I 25; *De le cose tolte con violentia*, I 26,

*Comanda lo Imperatore che si alchuno commette incendio dolose, sia punito de la vita*⁸⁸.

Pene

Le pene che Federico II infliggeva erano spietate coi crimini che riguardavano la sua autorità e la sua vita; chi le metteva in pericolo veniva rivestito con delle cappe di piombo infuocate:

*Di fuor dorate son, sì ch'elli abbaglia;
ma dentro tutte piombo, e gravi tanto,
che Federico le mettea di paglia*⁸⁹.

Fece morire in carcere Pietro delle Vigne, il suo più fidato consigliere e segretario, perché accusato ingiustamente di tradimento⁹⁰:

*Io son colui che tenni ambo le chiavi
del cor di Federico, e che le volsi,
serrando e disserrando, sì soavi,
che dal secreto suo quasi ogn'uom tolsi:
fede portai al glorioso ofizio,
tanto ch'ì ne perde' li sonni e' polsi.*

Chi attentava alla sua vita perdeva la propria e tutti i beni famigliari. Ma a questa pena veniva condannato anche solo chi avesse criticato le sue deliberazioni.

Nonostante tutto ciò il Sovrano proclamò in generale che la severità della pena non dovesse superare la gravità del reato.

Leggi innovative

Tra le *Costituzioni melfitane* val la pena segnalarne alcune veramente straordinarie e rivoluzionarie per il XIII secolo: Federico II legiferò anche in materia ecologica, stabilendo delle pene per chi avesse inquinato le acque; regolamentò il taglio dei boschi e la caccia⁹¹.

- Sulla tutela delle foreste e dell'ambiente: contro l'inquinamento delle acque, la sepoltura dei morti e degli animali:

Comanda lo Imperatore che nullo ponga lino o canavo ad maturare in le acque che son appresso la citate o castello almeno per un miglio, et chi facesse lo contrario perda

⁸⁸ *Ivi*, III 87.

⁸⁹ DANTE, *Divina Commedia, Inferno*, XXIII, 64-66.

⁹⁰ G. DADATI, *Nella pietra e nel sangue*, Milano, Baldini+Castoldi, 2020, p. 286. Nella battaglia di Vittoria o di Parma, Federico II subì una disastrosa sconfitta il 18 febbraio 1248. Un romanzo storico e un giallo letterario si intrecciano, svelando una verità storica per lungo tempo ignorata: "Non fui io a tradire a Vittoria. Fu Taddeo [...]. Ho tradito ma per amore di una donna [...] per un sentimento di giustizia e per proteggere un innocente". Si trattava di Isabella, sorella del re d'Inghilterra Enrico e moglie dell'Imperatore. Così si difende Pier Delle Vigne.

⁹¹ *Costituzioni in difesa dell'ambiente* I 27.

*lo lino et lo canavo, et sia dato a la corte. Secundo dice che quando se cava la fossa, dove si sepoliscono li morti, se debia cavare per mezza canna, et si alchuno farà lo contrario pagarà a la corte uno augustale. Tertio dice che quando moresse ad alchuno lo suo animale, lo debia portare fora de la città per spatio de un quarto de miglio, et chi farà lo contrario per lo animale grande pagarà uno augustale et per lo piccolo mezzo*⁹².

- Sul controllo dei prodotti alimentari, controllo che dovrebbe essere assolto da “probi homini”:

*Comanda lo imperatore che li artificii sellari et terrari et ogni altro fidelmente exerciscano loro mistero, et che li bucceri non vendano la carne scrofina per porco né la carne facta de l'uno giorno inante per fresca, excepto si lo dicessero a lo compratore, et così de tutti li altri cibi. Item dice che in ciascuna terra siano electi dui probi homini et siano mandati a la corte per essere approbati et reputati idonei, et che faciano observare tale ordinatione. Et li bagliivi che saranno in lo tempo de metere et vindemiare, debiano costituire lo precio et lo salario a li operai, che non possono passare quella meta. [...] Item dice che non si venda lo vino messitato per puro, et così per tutte le altre cose; et chi facesse lo contrario, in la prima volta perda una libra de auro et si non la potesse pagare sia frustato, et si un'altra volta commettesse tale fraude sia punito de la mano. In fine dice che simile pena deve sustenere tale ufficiale in questo deputato, si facesse lo contrario*⁹³.

- Vigilava anche sulla correttezza dei pesi e delle misure e le pene cui erano sottoposti chi non rispettava le norme regie erano severe:

*Dice lo Imperatore che si alchun mercanti son trovati commettere alchune falsità, cioè vendere ad falso peso ovvero ad falsa canna, pagheno una libra de auro et si non, siano frustati: ma si lo faranno due volte, perdano la mano, et si tre, siano impiccati. Ma si seranno ingannati li homini vanno in peregrinagio, sia duplicata la pena*⁹⁴.

- Non trascurò chi coniasse moneta falsa:

*Dice lo Imperator che si alchuno facesse moneta falsa o la recipesse scientemente o consentisse, sia punito nel capo senza remissione*⁹⁵.

- Sembrerebbe scritta oggi la Costituzione circa il “lancio delle pietre”:

Comanda lo Imperatore che si alchuno giettasse ramo o petra, si è in loco habitabile, sia recluso in carcere per un anno. Ma si fusse in campo et non in loco habitabile, et ha iurato che non vidde alchuno, non deve pagare la dicta pena. Item dice che se non

⁹² Ivi, *Rubrica sopra le incisione et damni occulti*, I 27, p. 141; *De la conservatione del aere*, III 48, p. 179.

⁹³ Ivi, *De le pene de diversi artificii*, III 49, p. 179.

⁹⁴ Ivi, *De li pesi et mesure et de la pena de chi commette fraude in essi*, III 51-III 52, p. 180.

⁹⁵ Ivi, *Adulterinam*, III 62, p. 181.

*moresse de quello colpo, quello che lo ferìo deve emendare le spese et interesse, et pagare lo medico*⁹⁶.

- Il gioco era proibito e le pene erano dure:

*Comanda lo Imperatore che quelli vendeno le cose loro per iocare o iocano continuamente ad dadi et non fanno altro exercitio, et li tavernari che fanno la taverna et che teneno li dadi et li tavoli per li iocatori, siano infami et cacciati da testimonio; et similmente dice contra li iudici o notari o cavalieri che vanno a la taverna, siano infami et cacciati da la militia*⁹⁷.

- La pratica della medicina non è trascurata:

*Comanda lo Imperatore che lo medico practicante deve essere primo examinato et si contrafarà, deve stare uno anno in presone et perde tutti li boni soi. Et che habia tutte le littere testimoniale*⁹⁸.

- Circa i danni per opera di ignoti e le pene da infliggere a chi commetteva il danno – *Si Damna* –

*Comanda lo Imperatore che si in alchuno loco se trovasse essere stato facto damno, et non se trovassero li malefactori, li dicti danni se debiano emendare per li patroni de dicti lochi. Se per aventura fusse commesso homicidio occulto, sia facto in quello loco diligente inquisitione, et si per probatione o altri indicii non se potesse provare de dicto delicto, in tanto la università de quello loco, si per venturo sarà christiano lo occiso, sia damnata in cento augustali, et si sarà iudeo sia damnata in cinquanta, et questo anchora sia servato in altri danni clandestini. Et si la università occultasse li malefactori sia punita ad arbitrio de l'Imperatore*⁹⁹.

Tra le leggi più imprevedibili troviamo quelle sulla ubicazione e mantenimento dei cimiteri, tra le più originali quella che proibiva ai chierici di fare gli attori.

Il codice fu in buona parte mantenuto nel Meridione d'Italia e varie norme restarono immutate nei secoli. Dei suoi principi ispiratori restò sempre traccia nella legislazione del Regno delle Due Sicilie fino all'unità d'Italia¹⁰⁰.

Dopo la morte di Federico II le *Costituzioni di Melfi* hanno trovato un posto nella Storia della civiltà e del diritto delle nazioni.

Molte regole ed istituzioni, che hanno visto la luce grazie a quell'Imperatore, con effetti su società e governi europei, sopravvivono nei nostri codici.

Quel gruppo di scienziati che, con Federico II, redassero le *Costituzioni di Melfi*, rappresentano la prima forma di 'assemblea costituente'¹⁰¹ che aprì la via verso quella

⁹⁶ Ivi, *Poenam*, III 89, p. 184.

⁹⁷ Ivi, *Mores dissoluti*, III 90, p. 184.

⁹⁸ Ivi, *De quelli che vogliono praticare*, III 44, p. 179.

⁹⁹ Ivi, *Si damna*, I 28, p. 141.

¹⁰⁰ F. MESSANA, *Liber Augustalis o Costituzioni melfitane* (1231), cit.

¹⁰¹ C. HOWARD MCILWAINE, *Costituzionalismo antico e moderno* (1940), Venezia, Ed. Neri Pozza, 1956; Nicola Matteucci: «Le Assemblee costituenti sono assemblee politiche straordinarie, che hanno il compito di elaborare o riformare le norme fondamentali dell'ordinamento dello Stato (costituzioni e

forma di governo basata sulle leggi scritte e sulla divisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario), preludio delle moderne democrazie.

Nel mondo contemporaneo il concetto della divisione dei poteri trova i suoi presupposti nella tradizione britannica, a partire dalla *Magna Charta Libertatum*, nella *bloodless revolution* (1688) nel XVII sec. e, nel XVIII sec. in *L'Esprit des lois* di Montesquieu¹⁰².

Il primo esempio di “assemblea costituente” si ha in America nel 1787, allorché la Convenzione Americana emanò la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Il secondo esempio è in Europa: la Francia fu il primo Paese a emettere la Costituzione nel 1789, all'inizio della rivoluzione quando i membri del terzo stato si proclamarono dapprima Assemblea nazionale e poi Assemblea Costituente¹⁰³.

Da allora nel XIX e nel XX secolo ci sono state numerose *Carte* costituzionali e “costituenti” in tutti i Paesi europei¹⁰⁴, specialmente dopo i due conflitti mondiali. In particolare ebbero rilevanza le due Costituenti francesi (ottobre 1945-aprile 1946; giugno-settembre 1946)¹⁰⁵ e l'Assemblea Costituente italiana (2 giugno 1946-1° gennaio 1948).

leggi costituzionali); distinte dalle assemblee legislative che sorgono in genere in seguito a movimenti rivoluzionari o eventi bellici che abbiano sconvolto l'ordinamento istituzionale precedente. Queste assemblee, investite del potere costituzionale, nel periodo di transizione verso un nuovo regime, possono esercitare attività di governo e di legislazione ordinaria».

¹⁰² C. PELLEGRINI, *Storia della Letteratura francese*, Milano-Messina, Principato, 1966, p. 274; C. HOWARD MCILWAINE, *Costituzionalismo antico e moderno* (1940), cit.; N. MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino, UTET, 1976. Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu (1689-1755), filosofo, giurista e pensatore politico francese, padre del liberalismo classico e dell'Illuminismo, sosteneva che tre erano le forme di governo: repubblicana, monarchica, assoluta, fondate rispettivamente sulla virtù, sull'onore e sul timore. *L'Esprit des lois* (1748) è uno studio delle leggi analizzate nella loro concreta realtà e ricondotte ad alcuni principi perché, sotto la diversità dei fatti, c'è una uniformità che noi dobbiamo cercare e trovare. Egli spiegava perché uno stato sia bene organizzato deve esserci la separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario).

¹⁰³ C. HOWARD MCILWAINE, *Costituzionalismo antico e moderno* (1940), cit.; N. MATTEUCCI, *Organizzazione del potere e libertà*, cit.

¹⁰⁴ Tra i Paesi europei val la pena segnalare le Costituzioni scandinave: la Svezia, monarchia costituzionale, è stata la prima nazione europea a dotarsi di una Carta costituzionale nel 1809, rivisitata nel 1975, ha alla base la separazione dei tre poteri; la Norvegia, Monarchia costituzionale, la prima carta costituzionale data 1814, più volte rivisitata; la Danimarca, Monarchia costituzionale, ha la Carta costituzionale risalente al 1849, emendata fino al 1953. Da non trascurare le Costituzioni sovietiche, la cui prima *Costituzione* fu elaborata nel 1918, che diede vita alla Repubblica Socialista Federativa Sovietica; nel 1922 la Russia si trasformò in Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) e nel 1923 fu redatta la seconda Carta costituzionale (VČIK) che prevedeva un Consiglio bicamerale; infine, nel 1936 ci fu una terza Costituzione.

¹⁰⁵ Le Costituzioni francesi sono in stretta connessione con gli eventi della Rivoluzione (1789, dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino), dell'età napoleonica (1791, prima costituzione scritta), della restaurazione (1814, ribadiva la sovranità per diritto divino – come già proclamata da Federico II nel 1231 nella prima delle Costituzioni di Melfi – e confermava le conquiste precedenti; l'ultima risale al 1848, ciascuna ispirata a un modello di assetto dello Stato in base a concezioni ideologiche ben distinte.

Il concetto di “giudice” in senso moderno non esisteva nel Medioevo, nemmeno un organo come il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) come previsto dalla nostra Costituzione.

Oggi in Italia la forma di governo è la Repubblica democratica la cui sovranità appartiene al popolo (art. 1° della Costituzione).

La Costituzione (1946) disciplina la Magistratura (artt. 103-114) ed è garante dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici¹⁰⁶, i quali hanno la funzione giurisdizionale di applicare le leggi e farle rispettare.

La delicatezza dei compiti e l'incidenza dell'attività dei giudici sui diritti e sulle libertà dei cittadini impongono una serie di cautele e garanzie.

Per quanto riguarda il tema della pace, il *Liber Augustalis* recita:

Del non muovere guerra – Comes

*Comanda lo Imperatore che qualsevoglia che movesse guerra nel Regno sia privato de la vita. Ma si facesse presaglia o represaglia, perda la metade de tutta la robba*¹⁰⁷.

La Costituzione italiana (1946) si pronuncia così:

*L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [...] consente che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni [...]*¹⁰⁸.

Tra il 2025 e il 2026 in Italia è iniziata una contestazione calorosa sulla Magistratura, provocata dalla riforma costituzionale proposta dell'attuale governo [Meloni] per la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (PM) e l'istituzione di due Consigli Superiori. I sostenitori mirano a una maggiore imparzialità e a una struttura meno “chiusa”; di contro, i critici paventano una riduzione dell'indipendenza e un controllo politico.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Ho voluto raccontare e ricordare Federico II e i suoi esperti filosofi, matematici, notai, e i nostri Padri Costituenti come personaggi intrecciati con e nel tempo, quindi soggetti narrativi. La scrittura storica fa della Storia un problema letterario, una questione narrativa: la storia ricostruisce il passato raccontandolo, rappresentandolo come discorso narrativo in cui l'evento costituisce il contenuto. Il racconto storico è il fatto conservato e salvaguardato come documento, che è una raffigurazione, anche ‘immaginaria’, del fatto ricordato e documentato.

Nella nostra contemporaneità, illustrare e raffigurare il passato, le azioni degli uomini è compito non solamente dello storico, ma anche del giudice e del letterato in

¹⁰⁶ Costituzione Italiana, art. 4.

¹⁰⁷ D. MAFFEI, *Un epitome 'Liber Augustalis'*, I 9, p. 137.

¹⁰⁸ *Leggere la Costituzione*, Napoli, Simone per la Scuola, 2010, p. 61.

quanto Storia, Giustizia, Letteratura sono modi di scrittura narrativa, tracce del tempo “rappresentazioni scritturali del tempo” per dirla con Carlo Alberto Augieri¹⁰⁹.

Due epoche a confronto: Medioevo e Ventesimo secolo.

Due forme di governo: Monarchia e Repubblica democratica.

Un gruppo di scienziati, guidati da Federico II di Svevia, e i Padri Costituenti.

Una sola forma di legislazione: le *Costituzioni di Melfi* e la *Costituzione* italiana e le Costituzioni dei Paesi europei: raccolte di norme scritte mirate a disciplinare i rapporti tra governo e cittadini e tra governo e giudici. Sono state emesse a distanza di otto secoli le une dall'altra e da sistemi di governo decisamente opposti: la Monarchia e la Repubblica democratica.

Le *Costituzioni di Melfi* di Federico II di Svevia e la *Costituzione* sono il frutto di un'Assemblea di uomini, i filosofi medievali e i Padri Costituenti, appartenenti a diverse ideologie politiche, ma tutti uniti nell'idea e nel desiderio di dare una forma democratica di governo a garanzia della Libertà di ciascuno: dalla diversità ideologiche e delle competenze sono scaturite l'armonia dell'unicità delle Costituzioni. Sovrano e Costituenti miravano a unificare l'Europa e l'Italia e lo fecero nei momenti più tragici: per porre fine alle lotte per la successione al trono e alla prepotenza dei feudatari il primo; in seguito alle violenze del Ventennio e della seconda guerra mondiale (XX sec.) i secondi; in seguito a lotte per la Libertà dei popoli negli altri Stati europei. Quegli uomini riuscirono a salvare l'Europa, a unificare Impero e Italia in nome del binomio *legalità* e *libertà*, preservando una cultura millenaria e mettendo ordine su territori devastati.

Federico II e i Costituenti ci ricordano che l'Europa e l'Italia sono spazi di esodi continui e ineludibili.

Dal Confronto tra questi due sistemi di Magistratura emergono:

a) affinità: entrambi i sistemi mirano a creare un ordine legale stabile, a proteggere i più vulnerabili e a razionalizzare l'amministrazione della giustizia;

b) diversità: la giustizia moderna è intrinsecamente democratica e basata sulla sovranità popolare, mentre quella di Federico II era monarchica e centralizzata; oggi la legge è universale e impersonale, mentre all'epoca dell'Imperatore svevo l'applicazione dipendeva molto dalla volontà del Sovrano, sebbene illuminato.

In un tale contesto sorgono spontanee le domande: Federico II di Svevia e Dante, i Costituenti possono ancora, e in che misura, contribuire a formare una coscienza critica per il Cittadino e per il Giurista del XXI secolo; se il *Liber Augustalis* (1231) e la *Divina Commedia* (1304-1306/7) e, aggiungerei, la *Costituzione* possono indicare la “Diritta Via”, per dirla con Valerio Gigliotti¹¹⁰ che, attraverso il recupero della dimensione etica e delle responsabilità, si snoda attraverso le maglie delle competenze sempre più tecnicistiche richieste a chi è impegnato nella dimensione sociale postmoderna, come attore e autore, e a chi si rivolge agli studi giuridici.

¹⁰⁹ C.A. AUGIERI, *Sul tempo scrivano*, Lecce, Milella, 2011, pp. 190, 191.

¹¹⁰ V. GIGLIOTTI, *La Diritta via*, Firenze, Olschki, 2023, p. XIX.

*Or tu chi se' che vuoi sedere a scanna,
per giudicar di lungi mille miglia
con la veduta corta d'una spanna?*
(DANTE, *Paradiso* XIX, 79-81).

*Colla legalità non vi è ancora libertà;
ma senza legalità libertà non può esserci.
Perché solo la legalità assicura, nel modo
meno imperfetto possibile, quella
Certezza del diritto senza la quale
praticamente non può sussistere
Libertà politica.*

(P. CALAMANDREI, *Non c'è libertà senza
legalità*).